



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 28/04/2016

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA	Presente
MISSIROLI DAVIDE	Presente
CERONI MARCO	Presente
ZACCARIA MELISSA	Presente
CIMATTI MARA	Presente
CAVINA DANILO	Presente
CERONI DAVIDE	Presente
CERONI ILENIA	Presente
TURCHI SABRINA	Presente
LAGHI DARIO	Assente
FAROLFI MARTA	Presente
SPADA GESSICA	Presente
DALLA VERITÀ MAURO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO- ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Cavina Danilo
Turchi Sabrina
Farolfi Marta

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Alboni Giovanni
Ballanti Luca
Ricci Alessandro

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni che, all'art. 1 commi 639 e successivi, istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 703, della citata Legge n. 147/2013 che, in particolare, dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; l'imposta municipale propria continua, pertanto ad essere regolata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni;

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che per l'anno 2016, introduce disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - approvato con Deliberazione Consiliare n 37 del 27.06.2012;

Vista la **D.C.C. n. 29 del 29/07/2015** esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le seguenti **aliquote e detrazioni IMU – Imposta Municipale propria – per l'anno 2015**:

- **aliquota** nella misura dello **0,76 per cento** per terreni agricoli;
- **aliquota** nella misura dello **0,76 per cento** per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86;
- **aliquota** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze:
 - residenza secondaria ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

- alloggio non locato ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;

- unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), concessa in comodato a terzi; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria);

- **aliquota abitazione principale** nella misura dello **0,52 per cento** per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze, e **detrazione** nella misura di **euro 200,00**;

- **aliquota ordinaria** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Dato atto che nell'articolazione delle aliquote IMU 2015 si è tenuto conto delle seguenti limitazioni imposte dalla **Legge n. 147/2013**:

- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU , come stabilito dal comma 677 (art. 1, comma 640);

- il comune determina le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (art. 1, comma 677);

- dal 1° gennaio 2014 **non si applica IMU alle abitazioni principali e relative pertinenze e alle unità abitative equiparate per legge e regolamento comunale all'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** (l'art. 1, comma 707 lett. b), della legge n. 147/2013 che ha apportato modifiche all'art. 13 comma 2 del citato decreto legge n. 201/2011);

Preso atto che la **Legge 28/12/2015, n. 208**, nel suo unico articolato, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, al comma 26 prevede espressamente la **sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono, per il 2016, aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**;

Considerato che la citata Legge n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016,

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

introduce, inoltre, le seguenti modifiche alla vigente normativa IMU:

- 1 con riferimento ai terreni agricoli, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; indipendentemente dalla loro ubicazione, sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 13);
- 2 la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello ministeriale di dichiarazione IMU (art. 1 comma 10 lett. b);
- 3 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431(art. 1 comma 53);
- 4 per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, nuovi criteri di determinazione della rendita catastale effettuata tramite stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento ed escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivi. Gli intestatari catastali degli immobili in questione possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 (art. 1 commi 21, 22, 23)

Considerato che, sempre per disposto della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i mancati gettiti derivanti dalle nuove disposizioni di esonero e agevolazione di legge saranno calcolati sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015 e verranno compensati da un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale (art. 1 comma 17);

Ritenuto, pertanto **confermare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, l'articolazione delle aliquote IMU approvata per il 2015 con D.C.C. n. 29 del 29/07/2015**, prendendo atto delle nuove esenzioni e

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

agevolazioni IMU introdotte dalla stessa Legge n. 208/2015 e sopra dettagliate;

Evidenziato infine che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. f) della L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dall'anno 2013, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; la successiva lett. g) stabilisce che i comuni, per questi immobili di cat. D, possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994 (che nel Comune di Brisighella risultavano essere esenti dall'imposta già dall'anno 2012 in quanto ubicati in "comune parzialmente montano") l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non è dovuta;

Richiamato il comma 380, lett b) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, che ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, disponendo che venga alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; pertanto la previsione IMU è iscritta in Bilancio al netto della trattenuta a titolo di contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale;

Visto l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio.

Richiamato il Decreto D.M. Interno 01/03/2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016 che, differendo il termine del 31 marzo 2016 già disposto dal D.M. Interno 28/10/2015 pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 Ottobre 2015, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013, modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015, che regola le modalità di pubblicazione, quale condizione di efficacia, delle aliquote e detrazioni IMU sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12
votanti n. 12

favorevoli n. 9
contrari n. 3 (Spada, Farolfi, Dalla Verità)
astenuti nessuno

DELIBERA

Preso atto delle nuove disposizioni introdotte, a partire dal 1° gennaio 2016, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di confermare per l'anno 2016, nel rispetto dell'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, **le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** approvate per l'anno 2015 con **D.C.C. n. 29 del 29/07/2015** nella misura che segue:

- **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **terreni agricoli**;
- **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86**;
- **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze**:
 - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
 - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; **è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;
 - unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria);
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** nella misura dello **0,52 per cento** per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
- **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

espressamente sopra individuate, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

2) di **confermare la detrazione nella misura di euro 200,00** per l'unità immobiliare censita nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata ad abitazione principale per legge e regolamento comunale, nonché le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.

4) di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 e che tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia della deliberazione stessa;

ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina tariffaria;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n. 12

favorevoli n. 9

contrari n. 3 (Spada, Farolfi, Dalla Verità)

astenuti nessuno

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna



Proposta n. 2016 / 174
Servizio Tributi



OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/04/2016

IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 174
Servizio Tributi

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 19/04/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28/04/2016

**Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2016 -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2016

Li, 03/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)